

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

- > Approvato con deliberazione del C.C. n.11 del 23.03.1999
- > Modificato con deliberazione del C.C. n.10 del 05.03.2001
- > Modificato con deliberazione del C.C. n. 60 del 30.11.2005
- > Modificato con deliberazione del C.C. n.9 del 22.02.2013

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di CALUSCO D' ADDA (BG), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e delle relative attività di accertamento, di riscossione, di applicazione delle sanzioni e del contenzioso.

Art. 2
Presupposto dell'Imposta

Presupposto dell' Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Calusco d' Adda, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l' attività dell' impresa.

Art. 3
Definizione di fabbricati ed aree

Ai fini dell' Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D. Lgs. 504/1992, gli immobili sono così definiti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 09.01.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; nel

caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, deve essere posseduta da almeno la metà dei contitolari; (1)

- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un' area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa, come indicato nell' art. 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell' applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all' esercizio delle attività indicate nell' art. 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.(2)

Note

(1) Articolo 59 lettera d) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (2)

Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9 – prot. 249

Art.4 Soggetti passivi

Soggetti passivi dell' Imposta sono il proprietario di immobili di cui all' art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l' attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria(1);

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione(2);

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione(3).

In caso di immobile di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell' imposta è il coniuge superstite cui è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex. art. 540 del Codice Civile, se esercitato.

Note

- (1) D.Lgs.504/92 all'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. 15.12.1997, n.446. Per il diritto di abitazione vedasi art.540 Codice Civile estendibile anche al coniuge separato.
- (2) Circolare Ministeriale n.35 del 26.11.93, e n.13.971 del 27.5.94
- (3) Risoluzione Ministeriale 9.4.76, n.7/880

Art.5 Soggetto attivo

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa, dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art.6 Base imponibile

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n.131.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11.07.1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.08.1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19.04.1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dall' art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati

similari già iscritti.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera(1).

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 05.08.1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area(2).

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato(3).

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992.

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendola superficie complessiva netta per il coefficiente predetto(4).

Note

(1) Circolare 26.5.97, n.144/E - Appendice 6

(2) Circolare 26.5.97, n.144/E - Appendice 6

(3) Art .59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(4) Circolare del Ministero delle Finanze del 26.5.97, n.144/E

Art.7

Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dell' Imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

E' facoltà del Comune articolare la deliberazione delle aliquote secondo le norme vigenti; in particolare il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato(1).

Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale"(2).

Note

(1) Facoltà concessa dall'art.4 del Decreto Legge 437/96 convertito in Legge 556/96

(2) Obbligo previsto dal comma 4, art.59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art.8

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

La detrazione di cui all' art. 7 del presente Regolamento, si applica sull' Imposta dovuta per l' abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l' abitazione è utilizzata da più soggetti essa spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze che risultano in Catasto non autonomamente iscritte.

Con apposito provvedimento possono essere equiparati all' abitazione principale, ai fini dell' applicazione della relativa aliquota d' imposta,:

- le pertinenze, (categorie catastali C6 e C7), della abitazioni principali stesse, (queste ultime comprese nelle categorie da A1 sino ad A8),
- le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato a familiari, con rapporto di parentela in linea retta sino al terzo grado, con annesse pertinenze, comprese nelle categorie catastali di cui all' abitazione principale,

- immobili a destinazione speciale, compresi nelle categorie catastali B1, B5, B6, B7, D3 e D6, utilizzati a fini non commerciali.

Art.9 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per l' applicazione della riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l' inagibilità o l' inabitabilità e l' assenza di utilizzo.

L' inagibilità o l' inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, per mancato utilizzo nel tempo ed assenza di adeguata conservazione), tale da comportare pericolo all' incolumità fisica delle persone.

Non sono ammesse alla riduzione le unità immobiliari, iscritte al catasto urbano, che non presentino gli aspetti di degrado fisico sopravvenuto di cui al precedente periodo.

Non possono dar luogo a riduzione le opere di cui all' art. 31, lettere a) e b) della Legge n. 457/1978 se dirette a conservare, ammodernare o migliorare l' edificio.

Non possono dar luogo a riduzione la non utilizzazione del fabbricato dovuta per l' esecuzione delle opere annoverate nelle lettere c) e d) dell' art. 31 della Legge n. 457/1978, in quanto oggetto di tassazione diviene l' area su cui il fabbricato insiste.

Per l' applicazione della agevolazione il fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile deve essere totalmente sgombro da persone o cose. Il fabbricato potrà essere utilizzato solo dopo l' eliminazione delle cause ostative all' uso e dopo aver riottenuto l' agibilità o l' abitabilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

L' uso, seppure parziale del fabbricato, rende incompatibile l' applicazione del presente istituto agevolativo.

La riduzione dell' imposta nella misura del 50%, si applica dalla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione attestante l' inagibilità o inabitabilità del fabbricato, rilasciata da una pubblica autorità competente (ASL, Sindaco). Al permanere delle condizioni di inabitabilità o di inagibilità la riduzione opera anche per i periodi d' imposta successivi a quello della presentazione della domanda. Il venir meno di tali condizioni rende obbligatoria la presentazione di apposita dichiarazione o comunicazione, di cui al successivo art. 12. Di contro, trovano applicazione le sanzioni previste dall' art. 31 del presente regolamento.

In sostituzione della documentazione relativa all' inabitabilità o inagibilità del fabbricato, il contribuente può presentare apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il diritto alla riduzione dell' imposta del 50%. La riduzione avrà validità dalla data di presentazione al Settore Tributi dell' autocertificazione stessa, copia della quale sarà trasmessa al Settore Tecnico per i controlli e le verifiche del caso.

Dalla imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (od altro importo, determinato in base a quanto deliberato dall' Ente per l' anno di competenza, come precisato al periodo successivo), rapportate al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Con la deliberazione di cui al comma 1 dell' art. 7 l' imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l' imposta di Euro 103,29 di cui al presente articolo, può essere elevato, fino ad Euro 258,22 nel rispetto dell' equilibrio di bilancio.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari (I.A.C.P., ora A.L.E.R.).

La detrazione per l' abitazione principale può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,22 e fino alla concorrenza dell' imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente (1).

Note

- (1) Facoltà prevista dal comma 3 dell' art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446
- (2) di incaricare il funzionario responsabile del servizio a procedere agli adempimenti di legge e di trasmettere, entro 30 giorni dell' esecutività, copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;
- (3) di dare atto che le nuove disposizioni regolamentari hanno effetto dall' 01/01/2006 ai sensi dell' art. 27 comma 8 delle Legge 28/12/2001, n.448.

Art.10 Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30.11.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.11 Terreni condotti direttamente

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti

all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120.000 milioni di lire;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo(1).

Note

(1) Art. 58, comma 2, D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art.12

Versamenti e dichiarazioni

L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento, per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L' applicazione d' imposta per il periodo si intende applicabile una sola volta. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta, complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l' imposta dovuta per l' anno in corso. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari(1).

L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla

tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima, oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore(2).

I soggetti passivi, salvo quanto detto al comma 5 del presente articolo, devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.

Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali(3).

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al presente articolo(4).

Note

(1) Facoltà prevista dalla lettera i, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Facoltà prevista dalla lettera n, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(3) Facoltà prevista dalla lettera l, n.1, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(4) Suggesti che discendono dalla prassi, i quali si ritengono compatibili con l'autonomia concessa al Comune con il potere regolamentare generale a lui spettante ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art.13 Liquidazione

Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 6, (non iscritti in Catasto o con rendite non più adeguate), il Comune trasmette copia della dichiarazione all'Ufficio Tecnico Erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 22, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

Art.14 Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata dal competente servizio comunale Tributi.
2. In applicazione della previsione di cui all'art.59 comma 4 lett. p) del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997 n.446, la Giunta Comunale può prevedere con apposito provvedimento di natura regolamentare che, ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto alle attività di controllo e accertamento.

Art.15 Accertamenti

Per le annualità d'imposta 1999 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica dell' avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui ai successivi articoli, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.16 Principi generali

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre il ricorso al contenzioso, è introdotto l' istituto dell' accertamento con adesione.

L' accertamento può essere definito anche con l' adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all' accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

Esulano dal campo applicativo dell' istituto le questioni cosiddette " di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l' obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Per il ricorso all' accertamento con adesione si deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell' accertamento e del rapporto tra i costi ed i benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Competente alla definizione dell' accertamento con adesione è il funzionario responsabile delle imposte.

Art.17
Procedimento d' ufficio

Il funzionario responsabile, effettuate le valutazioni di cui all' articolo precedente, invita il contribuente a comparire, entro 30 giorni, per definire l' accertamento con adesione, indicando la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l' invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini dell' esercizio dell' attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l' eventuale definizione dell' accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all' invito stesso non è sanzionabile.

Art.18
Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall' invito di cui al precedente comma, può formulare, prima dell' impugnazione dell' atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

L' impugnazione dell' avviso comporta rinuncia all' istanza di definizione.

La presentazione dell' istanza produce l' effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell' istanza, sia i termini per l' impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell' istanza di definizione, l' ufficio formula l' invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l' invito, comporta rinuncia alla definizione dell' accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell' invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell' eventuale mancata comparizione dell' interessato e dell' esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile dell' imposta.

Art.19
Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l' accertamento venga concordato con il contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile.

Nell' atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art.20

Perfezionamento dell'adesione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell' atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell' atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all' ufficio la quietanza dell' avvenuto pagamento. L' ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l' esemplare dell' atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Il contribuente che ha aderito all' accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

Competente all' esame dell' istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l' istanza è accolta e sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

L' ufficio, qualora le somme rateizzate superino l' importo di Lire cinque milioni, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art.21

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell' atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L' accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell' ufficio.

L' intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l' ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.

Art.22

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all' accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

AUTOTUTELA

Art.23

Competenza

Il funzionario responsabile, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, può procedere:

- a) all' annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d' ufficio di atti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un riesame delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno costituito presupposto dell' atto medesimo.

Art.24

Limiti e modalità

Il provvedimento di autotutela, debitamente motivato, va notificato al destinatario dell' atto.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede ad adottare atto di autotutela nel caso di palese illegittimità ed in particolare nei seguenti casi:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Non è consentito ricorso all' autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art.25

Autotutela in pendenza di giudizio

In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame del :

- a) del grado di probabilità di soccombenza del Comune;
- b) del valore della lite;
- c) del raffronto tra la pretesa tributaria in contestazione e l' ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) della giurisprudenza formatasi in materia.

Qualora dall' esame di cui al primo comma emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, accertato l' interesse del Comune all' esercizio

dell' autotutela, annulla in tutto o in parte, il provvedimento contestato, dandone comunicazione al contribuente.

Art.26 Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi dalla data di pagamento alla data del provvedimento di rimborso, calcolati nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, fino al semestre in corso alla data del 08.05.1998; successivamente a tale data, nella misura del 2,5% semestrale.(1)

Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L.20.000(2).

Note

(1) Art. 17 Legge 08.05.1998, n. 146

(2) Art. 17, comma 88 della L. 127/97

Art.27 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute non edificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992 e dall' art. 17 del presente Regolamento.

Art.28

Indennità di espropriazione

In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità é ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, é dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione , unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art.29
Funzionario Responsabile

Le attività organizzative e gestionali dell' imposta sono affidate al funzionario responsabile del tributo, nominato dal Sindaco, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione per la nomina dei responsabili dei servizi.

In particolare, il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le operazioni utili all' acquisizione dell' entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- f) verifica e controlla l' attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti

Ai fini di cui all' art. 14, comma 1, il funzionario responsabile predispone gli atti e raccoglie ogni elemento utile alla valutazione.

Il funzionario responsabile può delegare alcune delle funzioni di cui al precedente comma ad altri dipendenti ritenuti idonei per capacità professionale e posizione funzionale.

Art.30
Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 12, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art.31 Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto(1).

Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, si applica la sanzione amministrativa di L.200.000 per ciascuna unita' immobiliare(2).

Non sussiste l'obbligo del versamento del tributo e della sanzione qualora l'ammontare complessivo non superi L. 20.000 .

Note

(1) Art. 14 del Decreto di riforma delle sanzioni tributarie locali, n. 473/97

(2) Facoltà concessa dalla lettera l, n. 4, art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art.32 Contenzioso

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento di diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.33

Disposizioni finali

L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992(1).

La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi(2).

Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, – come sostituito dall' art. 14 del D.Lgs. n. 473/1997, – comma 2, e 16, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Note

(1) Previsione contenuta nel Decreto di riforma delle sanzioni tributarie locali

(2) Previsione di cui alla lettera g, comma 2 art. 59 del D.Lgs.15.12.97,n.446

Art.34

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art.35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

I N D I C E DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Presupposto dell' Imposta	” 2
Art. 3 – Definizione di fabbricati ed aree	” 2
Art. 4 – Soggetti passivi	” 3
Art. 5 – Soggetto attivo	” 4
Art. 6 – Base imponibile.....	” 4
Art. 7 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d' Imposta	” 6
Art. 8 – Abitazione principale	” 6
Art. 9 – Riduzioni d' imposta.....	” 7
Art. 10 – Esenzioni.....	” 8
Art. 11 – Terreni condotti direttamente	” 8
Art. 12 – Versamenti e dichiarazioni.....	” 9
Art. 13 – Liquidazione	” 11
Art. 14 – Attività di controllo	” 11
Art. 15 – Accertamenti	” 12

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 – Principi generali	” 12
Art. 17 – Procedimento d' ufficio.....	” 13
Art. 18 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	” 13
Art. 19 – Atto di accertamento con adesione	” 13
Art. 20 – Perfezionamento dell' adesione	” 14
Art. 21 – Effetti della definizione	” 14
Art. 22 – Riduzione della sanzione	” 14

AUTOTUTELA

Art. 23 – Competenza	” 15
Art. 24 – Limiti e modalità	” 15
Art. 25 – Autotutela in pendenza di giudizio	” 15
Art. 26 – Rimborso	” 16
Art. 27 – Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree.....	” 16

Art. 28 – Indennità di espropriazione	”	17
Art. 29 – Funzionario responsabile	”	18
Art. 30 – Riscossione coattiva.....	”	18
Art. 31 – Sanzioni ed interessi	”	19
Art. 32 – Contenzioso	”	19

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Disposizioni finali	”	20
Art. 34 – Norme di rinvio.....	”	20
Art. 35 – Entrata in vigore.....	”	20